

CI PENSO IO! O MEGLIO L'AUTOCERTIFICAZIONE

RIFERIMENTO LEGISLATIVO: D.P.R. 445 del 28.12.2000 n. 445.
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

CHI E' OBBLIGATO AD APPLICARE LE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO?

Tutte le Pubbliche Amministrazioni ed i concessionari e i gestori di pubblici servizi (es. Ente Poste, Ferrovie, Aziende Municipalizzate, Aziende di trasporto pubblico, ecc.).

CHI HA FACOLTA' DI APPLICAZIONE?

I privati. (es. banche, assicurazioni).

Ciò significa che i privati hanno la possibilità di accettare le autocertificazioni, ma non sono obbligati a farlo.

ATTENZIONE:

Alcuni gestori di servizi pubblici svolgono anche attività di tipo privato, ad esempio l'Ente Poste è tenuto ad accettare l'autocertificazione nella gestione del servizio postale, ma non è tenuto a farlo nei servizi bancari, per i quali è assimilato a un privato.

Alcuni soggetti privati possono svolgere attività in concessione (per conto di soggetti pubblici): le banche, che sono private, sono tenute ad accettare l'autocertificazione quando riscuotono il pagamento di tributi per conto di un'amministrazione e gestiscono quindi un servizio pubblico.

L'AUTORITA' GIUDIZIARIA NON E' TENUTA AD ACCETTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE.

CHE COS'E' L'AUTOCERTIFICAZIONE?

L'autocertificazione è una **DICHIARAZIONE** resa e firmata dall'interessato nel proprio interesse.

La dichiarazione può riguardare **stati, fatti e qualità personali** e sostituisce:

- **i certificati**
- **gli atti notori**

A COSA SERVE?

A dimostrare di possedere dei requisiti di idoneità per poter usufruire dei servizi della pubblica amministrazione.

L'autocertificazione è la possibilità che ogni cittadino ha di farsi un certificato da solo, senza recarsi presso gli uffici del Comune o di altra pubblica amministrazione.

CHE COSA NON PUO' PIU' FARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?

La pubblica amministrazione non può più chiedere al cittadino:

- I certificati che possono essere sostituiti con l'autocertificazione;
- I documenti che essa stessa è tenuta a certificare o che comunque sono in suo possesso.

Gli unici certificati non sostituibili con autocertificazione sono:

- **i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.**

I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica rilasciato dal medico di base con validità di un anno intero scolastico.

NON SI PUO' FARE RICORSO ALL'AUTOCERTIFICAZIONE, inoltre:

- **nei procedimenti elettorali, con particolare riferimento alla fase della presentazione delle liste e delle candidature;**
- **in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge.**

ATTENZIONE:

Il divieto di richiedere certificati vale per le amministrazioni pubbliche e non per i cittadini. Questi possono continuare a richiedere i certificati (ad esempio se richiesti da privati) e le amministrazioni sono sempre tenute a rilasciarli.

TIPI DI DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni rese dall'interessato sono di due tipi:

- 1) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni**
- 2) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà**

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

Con queste dichiarazioni, in ogni rapporto con la pubblica amministrazione, con i concessionari di pubblici servizi e con i privati che vi consentono, si possono autocertificare:

- a) data e luogo di nascita
 - b) residenza
 - c) cittadinanza
 - d) godimento dei diritti civili e politici
 - e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
 - f) stato di famiglia;
 - g) esistenza in vita;
 - h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
 - i) iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
 - l) appartenenza a ordini professionali;
 - m) titolo di studio, esami sostenuti;
 - n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
 - o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
 - p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
 - q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
 - r) stato di disoccupazione;
 - s) qualità di pensionamento e categoria di pensione;
 - t) qualità di studente;
 - u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 - v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
 - z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) qualità di vivente a carico (vivere a carico);
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile (ad es. la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni);
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

ATTENZIONE:

Qualora il cittadino non voglia o non possa utilizzare l'autocertificazione indica la specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro da cui estrarre il

documento, e i certificati saranno assunti direttamente dall'amministrazione procedente (es. per un diploma di maturità il cittadino può indicare la scuola e l'anno in cui lo ha conseguito).

I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza, contenuti in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere attestati con l'esibizione degli stessi documenti. In questo caso l'Amministrazione acquisisce tali informazioni mediante copia fotostatica del documento esibito dal cittadino.

Nel caso in cui il documento sia scaduto, il cittadino potrà avvalersi ugualmente di tale facoltà, dichiarando sulla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non sono cambiati.

Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile (matrimonio, adozione) e per particolari motivi inerenti alle finalità istituzionali e vengono acquisiti d'ufficio.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione:

- Va firmata dal cittadino interessato senza autentica anche quando è rivolta ai soggetti privati e **non è dovuta l'imposta di bollo;**
- può essere presentata anche da persona diversa dall'interessato sottoscrittore oppure inviata per posta, fax (senza allegare la fotocopia del documento di identità) o per via telematica.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può riguardare:

- ◆ fatti, qualità personali, stati a diretta conoscenza dell'interessato, **non compresi** nell'elenco dei dati autocertificabili con le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (**la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza**);
- ◆ la conformità all'originale della copia di un documento.

Inoltre:

ai fini del rilascio dei duplicati di documenti è possibile attestarne lo smarrimento con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nei casi in cui la legge non preveda la denuncia all'autorità giudiziaria.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere firmata davanti al dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata (anche da persona diversa dal sottoscrittore o inviata per posta, fax o via telematica) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. **Non è dovuta l'imposta di bollo.**

ATTENZIONE:

Rimane l'imposta di bollo, dove prevista in precedenza, sulle istanze (anche se contengono dichiarazioni sostitutive).

Le dichiarazioni di ogni tipo inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.

VALIDITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI NOTORI

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori hanno la stessa validità del certificato o dell'atto che sostituiscono.

(I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore).

E' importante sapere che ogni cittadino può dare validità ai certificati scaduti dichiarando in fondo al documento che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio, utilizzando una formula di questo tipo:

"Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati contenuti nel presente certificato ad oggi non hanno subito alcuna variazione" data _____ firma

Tale procedura è utilizzabile esclusivamente per i certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia) e per i certificati, gli estratti e le copie integrali degli atti di Stato Civile (nascita, matrimonio, morte).

SEMPLIFICAZIONE NELLE COPIE AUTENTICHE

Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

oppure:

L'interessato stesso può dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con le modalità sopra descritte), che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Non è dovuta l'imposta di bollo.

DOVE RIMANE L'AUTENTICA?

(AUTENTICA: attestazione da parte del pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive)

L'autentica rimane:

- sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, anche riguardanti la conformità all'originale di copia di documento rivolte, ai privati e **attenzione:** in questo caso è **dovuta l'imposta di bollo;**
- sulle domande relative alla riscossione, da parte di terzi, di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.).

ATTENZIONE:

Nei casi in cui è prevista l'autentica di copia davanti al pubblico ufficiale, notaio, cancelliere, segretario comunale, funzionario incaricato dal sindaco, **l'imposta di bollo è dovuta.**

CHI PUO' UTILIZZARE LE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO?

- I cittadini italiani e dell'Unione europea;
- Le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni, gli enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
- I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici;
- I cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese di origine e l'Italia.

CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE

Non c'è più bisogno di testimoni per chi non sa o non può firmare dichiarazioni o autocertificazioni: basta la presenza del dipendente pubblico.

Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

IMPEDIMENTO TEMPORANEO PER RAGIONI CONNESSE ALLO STATO DI SALUTE

La dichiarazione nell'interesse di chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

ATTENZIONE:

Per ragioni di riservatezza non deve essere mai indicata la causa dell'impedimento.

OGNI VOLTA CHE SI E' PARLATO DI "DOCUMENTO D'IDENTITA'"

Il documento di identità (carta d'identità) può essere sostituito, quando viene richiesto per le finalità suddette, con: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato, purchè munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.

LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE

Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Non è più necessario recarsi presso gli uffici del Comune. Rimane comunque la possibilità di legalizzare le fotografie da parte del dipendente incaricato dal Sindaco, a richiesta dell'interessato.

La legalizzazione delle fotografie non è soggetta all'imposta di bollo.

LA DICHIARAZIONE DI NASCITA

La dichiarazione di nascita può essere fatta da:

- uno dei genitori;
- un loro procuratore speciale;
- medico, ostetrica o altra persona che ha assistito al parto.

Tempi:

la dichiarazione va resa, a scelta:

- entro tre giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuto il parto;
- entro 10 giorni dalla nascita, presso il Comune dove è avvenuto il parto;
- entro 10 giorni dalla nascita, nel proprio Comune di residenza.

Il Comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita, che può essere presentata anche direttamente da chi rende la dichiarazione di nascita.

Nel caso in cui la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita (ospedale, centro ostetrico) è necessario comunicare l'evento al Comune con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Se i genitori hanno residenze diverse possono scegliere uno dei due Comuni per la dichiarazione di nascita. Qualora non vi fosse accordo, la dichiarazione va resa nel Comune di residenza della madre.

FALSE DICHIARAZIONI - SANZIONI

Le false dichiarazioni dei cittadini, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia. Decadono altresì i benefici eventualmente ottenuti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Tutte le autocertificazioni possono essere oggetto di verifica e controllo da parte delle amministrazioni.

SE IL DIPENDENTE PUBBLICO NON ACCETTA L'AUTOCERTIFICAZIONE

Il dipendente pubblico commette **violazione dei doveri d'ufficio** quando:

- non accetta le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà;
- richiede certificati o atti di notorietà nei casi in cui è previsto obbligo di accettazione di dichiarazioni sostitutive;
- rifiuta di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
- richiede la produzione del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita.

Carmen BOLLATI

27.03.2001
